

ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) DEL 6 MARZO 2025 PER L'UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER LE FARMACIE A BASSO FATTURATO DI CUI ALL'ART. 23 DELL'ACN.

L'art. 23 ACN farmacie stabilisce che il contributo di cui all'art. 17, comma 4, del DPR 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, cessi, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ACN, di essere riversato all'ENPAF e alle farmacie pubbliche per essere diversamente destinato all'istituzione di un fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore ad euro 300.000,00.

A – RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

1. Per il 2025 l'ammontare del fondo regionale di solidarietà è di euro 345.977,17;

B - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

1. Possono presentare domanda tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate, sia rurali che urbane, presenti nel territorio regionale aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,99 ai sensi dell'art. 23 dell'ACN, maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che:

a) per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2025, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato come proiezione a 365 giorni;

b) per la farmacia che gestisce anche una farmacia succursale, dispensario farmaceutico e/o proiezione, i relativi volumi d'affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per accedere al contributo;

3. Non possono accedere alla concessione del fondo per l'anno in corso, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia nello stesso anno di presentazione della domanda.

C - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta su modulistica predisposta con apposito decreto dirigenziale dal Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, deve essere inviata **entro il 03 Luglio 2026**.

Sono considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- il cui volume d'affari ai fini IVA superi l'importo di euro 299.999,99.

D – CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale conclude il procedimento entro il **entro il 31 dicembre 2026**.

E - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1 . L'importo annuo del fondo regionale di solidarietà viene ripartito tra le farmacie che hanno presentato domanda, secondo il criterio di erogazione inversamente proporzionale al fatturato derivante dall'applicazione della seguente formula:

a_1 = Volume affari della singola farmacia

b_1 = Coefficiente di riparto della singola farmacia ($1/a_1$)

c = Somma dei coefficienti di riparto di tutte le farmacie ($b_1, b_2, b_3 \dots$)

x = Somma da attribuire alla singola farmacia (inversamente proporzionale al fatturato) che sarà dato da $345.977,17 \cdot (b_1/c)$.

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno antecedente a quello della presentazione della domanda, l'importo del fondo sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

G - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

Il fondo sarà liquidato:

- previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dalla delibera Giunta Regionale n. 1058 del 01.10.2001.